



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

|   |   |
|---|---|
| n. <u>152</u><br>del registro<br>data <u>16/10/2019</u> | Oggetto: <b>Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Peppe Greco per l'organizzazione del XXX Memorial Peppe Greco – Scicli 26.10.2019.</b> |
|---|---|

L'anno **duemiladiciannove** addì sedici del mese di Ottobre alle ore 13:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

| COMPONENTI        | Carica     | Presente | Assente |
|-------------------|------------|----------|---------|
| GIANNONE Vincenzo | Sindaco    |          |         |
| RICCOTTI Caterina | V. Sindaco |          |         |
| PITROLO Viviana   | Assessore  | _____    | x       |
| FIORILLA Ignazio  | Assessore  | _____    | x       |
| IABICHINO Marina  | Assessore  |          |         |

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
  - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
  - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
  - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
  - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
  - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
  - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
  - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

**Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:**

1. **concedere** per le motivazioni ed i presupposti indicati in premessa dell'allegata proposta, all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Peppe Greco" e per essa al suo Presidente Sig. Giovanni Voi:
  - o il patrocinio per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata "XXX Memorial Peppe Greco", in programma a Scicli in data 26 ottobre 2019, presso Piazza Italia, dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
  - o la compartecipazione alle spese per un importo di € 10.000,00;
  - o i servizi nonché i supporti logistici necessari per lo svolgimento della manifestazione previo nulla — osta/autorizzazioni dei Responsabili di P.O. dei Settori competenti per materia;
2. **dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà ad impegnare la spesa relativa alla citata compartecipazione, che troverà rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 — Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'Umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
3. **dare atto** che sono a carico dell'organizzatore, in qualità di responsabile dell'evento tutti gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità in ordine allo svolgimento della manifestazione, a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico, nonché le richieste alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi previste dalle vigenti normative in materia, ivi compresa l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza e quella relativa al D. Lgs. 222/2016, se necessarie;

4. **far obbligo** all'Associazione richiedente:
  - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento dell'evento organizzato;
  - provvedere alla pulizia dell'area a conclusione della manifestazione che dovrà essere riconsegnata in piena possibilità d'utilizzo;
  - rendere noto il patrocinio concesso, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell'evento;
  - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento dell'iniziativa esonerando il Comune di Scicli da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
  - provvedere in proprio, a garantire che l'evento si svolga nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), previste dalla vigente normativa in materia, in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni;
  - rispettare e garantire le condizioni, ai fini della viabilità, stabilite all'uopo dal Corpo di Polizia Municipale;
5. **sollevare**, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla conduzione in programma, che saranno esclusivamente a carico della suddetta Associazione;
6. **demandare** al Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile di P.O. del Settore III Entrate e Finanze, al Responsabile di P.O. del VI Settore Edilizia Privata e al Responsabile di P.O. VII Settore Ambiente, Patrimonio, Gestione Patrimonio Espropri, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, gli adempimenti necessari scaturenti dal presente provvedimento, cui la presente viene trasmessa;
7. **inviare** copia della presente:
  - al Sig. Voi Giovanni - Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Peppe Greco" - [mail\\_pegpegrecovoi@libero.it](mailto:mail_pegpegrecovoi@libero.it) il quale provvederà a restituirne copia, al Settore Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
  - al Comando Tenenza Carabinieri di Scicli - e-mail: [tnrg417360@carabinieri.it](mailto:tnrg417360@carabinieri.it).
8. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA**  
**ED ISTRUZIONE**  
**Servizio Sport e Politiche Giovanili**



**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 63

Del 16.10.2019

**OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Peppe Greco per l'organizzazione del XXX Memorial Peppe Greco - Scicli 26.10.2019**

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Avv. Caterina Riccotti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**Richiamati:**

- l'art. 118 della Costituzione che, tra l'altro recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- lo Statuto del Comune di Scicli, ispirato ai principi della Costituzione e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14.10.2011 e s.m.i., che individua tra le finalità dell'Ente:
- lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto delle specificità storico/culturali e ambientali locali;
- lo svolgimento delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati nell'amministrazione del pubblico interesse e nell'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;

**Vista** la nota del 02.09.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04.09.2019 al prot. n. 28265 e le successive integrazioni prot. n. 29330 del 11.09.2019, prot. n. 33318 e 33324 del 15.10.2019, con le quali il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Peppe Greco", chiede il patrocinio, gli ausili finanziari e gli aiuti logistici necessari alla realizzazione del XXX Memorial Peppe Greco, gara podistica internazionale in programma a Scicli in data 26 ottobre 2019, allegando tutti i documenti previsti dal vigente regolamento comunale dei patrocini approvato con delibera di C.C. n° 45 del 18.06.2019 ed inerenti la gara podistica internazionale;

**Considerato** che il "Memorial Peppe Greco", manifestazione podistica internazionale, viene organizzata da trenta anni nella città di Scicli e rientra, per il livello tecnico e sportivo dei partecipanti, fra le più importanti manifestazioni podistiche che si svolgono in Italia, prova ne è che i vincitori delle precedenti edizioni e inseriti nell'albo d'oro, appartengono tutti a alla ristretta schiera di campioni olimpici e mondiali;

**Preso atto** che in data 11/09/2019 ha avuto luogo una conferenza di servizio presso la sede comunale ove sono stati discussi tutti gli aspetti organizzativi a cura del Comune di Scicli;

**Considerato che** il Comune di Scicli è da sempre orientato alla promozione ed organizzazione di eventi di carattere sportivo di comprovato standard qualitativo nella misura in cui siano strumento per avvicinare i giovani allo sport nonché per promuovere turisticamente il territorio;

**Considerato**, inoltre, che nei decorsi anni, il Comune di Scicli ha patrocinato la citata manifestazione collaborando all'organizzazione del "Memorial Peppe Greco", attirando un folto pubblico di sportivi e semplici appassionati sul territorio comunale, con effetti benefici in termini di indotto per la città;

**Dato atto** che la competizione internazionale, ha da sempre riscosso il plauso e i consensi di un vasto pubblico proveniente da tutta Italia, venendosi a configurare come un importante attrattore turistico per la città;

**Dato atto**, altresì, che notevole è stato il plauso e l'eco dei media e della stampa specializzata e non, nei confronti della manifestazione;

**Considerati** gli aspetti prettamente sportivi legati alla manifestazione avente carattere internazionale, vista la partecipazione di numerosi atleti di diverse nazionalità europee e africane;

**Considerato**, inoltre, che:

- l'organizzazione di eventi come il Memorial Peppe Greco rappresentano uno strumento per contribuire allo sviluppo della comunità scielitana, in linea con quelle che sono le finalità statutarie del Comune come sopra enunciate;
- in questo, come in altri casi, si realizza quella sinergia pubblico-privato che costituisce una modalità organizzativa indispensabile per lo svolgimento di eventi di interesse pubblico che, perseguendo scopi istituzionali dell'Ente, quest'ultimo non potrebbe realizzare con le proprie risorse;

**Dato atto** che la manifestazione in questione rientra tra quelle rispondenti ai fini istituzionali dell'Ente ed al programma di mandato;

**Ravvisata** la piena riconducibilità alle manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico in campo sportivo e turistico-culturali che il Comune di Scicli promuove e sostiene per il sempre maggior sviluppo civile ed economico della città;

**Esaminata** la relazione e la documentazione presentata dall'Associazione Peppe Greco e riconosciuta coerente coi principi normativi e regolamentari del vigente regolamento comunale dei patrocinii approvato con delibera di C.C. n. 45 del 18.06.2019 e, più specificatamente in ordine alla rispondenza coi principi educativi, istituzionali e turistici del citato regolamento;

**Esaminato** il quadro economico della competizione internazionale presentato dall'Associazione Peppe Greco, nonché gli atti delle spese da sostenersi e finalizzate allo svolgimento di detta manifestazione, per un ammontare di € 36.000,00;

**Che** è volontà dell'Amministrazione Comunale sostenere l'iniziativa e quindi di compartecipare alle spese sostenute dall'Associazione predetta, nella misura di € 10.000,00 demandandone l'effettiva erogazione con successivo provvedimento da adottarsi dal settore di competenza;

**Tenuto conto** dell'orientamento generale della Magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6 della Legge 122/2010 sulla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia quantificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

**Visto** l'art. 6 – comma 9 – della Legge 122/2010, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

**Atteso** che secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Sez. VI, 45 Dicembre 2001, n. 6073 e Corte di Cassazione, sez., MI, civ., 21 maggio 1998, n. 5086), non sembra possibile considerare alla stregua di un contratto di sponsorizzazione il cd. patrocinio, in quanto "rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sì che quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si attegga piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";

**Visto** che, secondo gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile (ex plurimis, deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria e delibere n. 1075 del 23/12/2010, n. 160/2011 del 29/03/2011 e n. 349 del 09/06/2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia), "(...) sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

**Rilevato** che rientra tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale dare visibilità alle iniziative promosse da organizzazioni ed/o associazioni private che tanto spendono in termini di impegno culturale e sportivo all'interno della società scielitana;

**Ritenuto** che le iniziative di cui trattasi, di contenuto sportivo, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge 12/2010;

**Visto** il D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135 (Spending Review) art. 4, comma 6 (A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi all'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (.....) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 delle L. n. 289/2002);

**Considerato** del resto che, in merito al divieto generale di ricevere contributi pubblici per associazioni che forniscono servizi, anche a titolo gratuito alla Pubblica Amministrazione sancito dal suddetto articolo 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, la Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, con parere n. 89 del 14/03/2013, si è espressa nel senso che "le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge... Il divieto di erogazioni di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione pubblica quale beneficiaria diretta: risulta invece esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione");

**Vista** la delibera del C.C. n. 111 del 09.07.2014 e n. 7 del 29.06.2015 con la quale si è provveduto alla istituzione dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del Regolamento che la disciplina;

**Visto** l'art. 6 del suddetto regolamento che stabilisce la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per il finanziamento degli interventi spettanti ai comuni in materia di turismo;

**Visto**, altresì, l'art. 4 del D.Lgs 23/2011 che testualmente recita "l'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento";

**Vista** la delibera di G.C. n. 47 del 15.03.2019 con la quale è stato adottato il piano di utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai comuni per il finanziamento, fra l'altro, di interventi per manifestazioni di interesse turistico;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 66 del 02.10.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i suoi allegati;

**Visto**, altresì, che l'iniziativa de qua trova rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 - Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'Umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

**Che** le attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale sono finalizzate a favorire lo svolgimento di tutte quelle iniziative che, insistendo sul territorio cittadino, concorrono alla sua "valorizzazione" e che hanno una ricaduta, non solo sull'economia turistica e commerciale, ma anche più in generale sull'identità, la storia e la cultura locali;

**Tenuto conto**, pertanto, che la predetta manifestazione, ha rappresentato un valido strumento di propaganda turistica, nonché un efficace mezzo di promozione e sviluppo del territorio comunale;

**Considerato** che la partecipazione alle spese di organizzazione è l'espressione del sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico economico della comunità locale;

**Ritenuta** l'istanza meritevole di accoglimento, in considerazione delle finalità che la stessa si prefigge;

**Richiamata:**

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021;

**Vista** la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

**Vista** la delibera di C.C. n. 45 del 18.06.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi economici contributi alle Associazioni che operano nel Comune di Scicli;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

1. **di concedere**, per le motivazioni ed i presupposti indicati in premessa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Peppe Greco" e per essa al suo Presidente Sig. Giovanni Voi:

- il patrocinio per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “XXX Memorial Peppe Greco”, in programma a Scicli in data 26 ottobre 2019, presso Piazza Italia, dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
  - la compartecipazione alle spese per un importo di € 10.000,00;
  - i servizi nonché i supporti logistici necessari per lo svolgimento della manifestazione previo nulla – osta/autorizzazioni dei Responsabili di P.O. dei Settori competenti per materia;
2. **di dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà ad impegnare la spesa relativa alla citata compartecipazione, che troverà rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 – Iniziative promozionali su Scicli Bene dell’Umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
  3. **di dare atto** che sono a carico dell’organizzatore, in qualità di responsabile dell’evento tutti gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità in ordine allo svolgimento della manifestazione, a garanzia e salvaguardia dell’incolumità e dell’ordine pubblico, nonché le richieste alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi previste dalle vigenti normative in materia, ivi compresa l’autorizzazione della Commissione di Vigilanza e quella relativa al D. Lgs. 222/2016, se necessarie;
  4. **di far obbligo** all’Associazione richiedente:
    - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento dell’evento organizzato;
    - provvedere alla pulizia dell’area a conclusione della manifestazione che dovrà essere riconsegnata in piena possibilità d’utilizzo;
    - rendere noto il patrocinio concesso, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell’evento;
    - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento dell’iniziativa esonerando il Comune di Scicli da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
    - provvedere in proprio, a garantire che l’evento si svolga nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone), previste dalla vigente normativa in materia, in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni;
    - rispettare e garantire le condizioni, ai fini della viabilità, stabilite all’uopo dal Corpo di Polizia Municipale;
  5. **di sollevare**, pertanto, l’Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla conduzione in programma, che saranno esclusivamente a carico della suddetta Associazione;
  6. **di demandare** al Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile di P.O. del Settore III Entrate e Finanze, al Responsabile di P.O. del VI Settore Edilizia Privata e al Responsabile di P.O. VII Settore Ambiente, Patrimonio, Gestione Patrimonio Espropri, nell’ambito ciascuno delle proprie competenze, gli adempimenti necessari scaturenti dal presente provvedimento, cui la presente viene trasmessa;
  7. **di inviare** copia della presente:
    - al Sig. Voi Giovanni – Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Peppe Greco” - mail [peppegrecovoi@libero.it](mailto:peppegrecovoi@libero.it) il quale provvederà a restituire copia, al Settore Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
    - al Comando Tenenza Carabinieri di Scicli - e-mail: [tnrg417360@carabinieri.it](mailto:tnrg417360@carabinieri.it).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Prof. Luigi Nifos

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

Angela Verdirame

**Visto:**

**L’Assessore allo Sport**

Avv. Caterina Riccotti

Caterina Riccotti



**COMUNE DI SCICLI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
**SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA**  
**ED ISTRUZIONE**  
**Servizio Sport e Politiche Giovanili**



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 63 del 16.10.2019

**OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Peppe Greco per l'organizzazione del XXX Memorial Peppe Greco - Scicli 26.10.2019**

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 16.10.2019

**Il RESPONSABILE DI P.O.**  
Angela Verdirame

---

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 16/10/2019



**Il Capo Settore Finanze**  
**Dott.ssa Grazia Maria Galanti**




Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

*Caterina Riccio*



V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

*Drago*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 16-10-19:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

*Drago*